

**Tribunale di Brescia,  
ordinanza del 31 agosto 2023  
– s.s., esclusione del socio,  
reclamo**

[Ord. 31.8.2023Download](#)

---

**Tribunale di Brescia,  
ordinanza del 22 luglio 2023  
– s.s., esclusione del socio**

[Ord. 22.7.2023Download](#)

---

**Tribunale di Brescia,  
sentenza del 7 maggio 2022,  
n. 1239 – società  
cooperativa, invalidità delle  
deliberazioni sociali,**

# esclusione del socio, opposizione del socio escluso

L'irregolarità delle comunicazioni relative all'esclusione del socio da una società cooperativa non configura un vizio insanabile del procedimento di contestazione e successiva deliberazione, laddove esista uno stretto collegamento tra la persona del socio e il luogo di notificazione delle comunicazioni, per quanto diverso dall'indirizzo annotato sul libro soci. Tale irregolarità avrebbe potuto, piuttosto, legittimare il socio a una tardiva allegazione delle proprie giustificazioni.

In materia di esclusione del socio "volontario" appare difficile distinguere la fattispecie del socio "volontario" che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa, legittimante l'esclusione, da quella del socio "volontario" che abbia cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa, determinante la decadenza. Invero, una volta qualificato il socio "volontario" come colui che presta a favore della cooperativa la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, non sembra assumere concreta pregnanza che tale attività coincida con lo stesso servizio offerto all'esterno dalla cooperativa, con altra attività "solidaristica" o con un'attività di carattere amministrativo o professionale resa gratuitamente dal socio e, comunque, idonea a consentire alla cooperativa di poter operare in vista del raggiungimento dei suoi scopi sociali (in quanto tale, anch'essa definibile come "volontariato"). In ogni caso, per poter rimanere nella compagine sociale della cooperativa occorre mantenere con la stessa un rapporto inquadrabile nelle tipologie sopra descritte. In caso contrario, il socio è soggetto ad esclusione o dichiarazione di decadenza.

*I principi sono stati espressi nell'ambito del giudizio avente*

*ad oggetto l'opposizione della delibera del consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale onlus di esclusione del socio dalla medesima ai sensi della quale lo stesso ha richiesto di accertare la nullità e/o l'annullamento della relativa comunicazione relativa alla delibera in quanto non preceduta da lettera di contestazione dell'addebito, priva dell'indicazione specifica dei fatti posti alla base dell'esclusione e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto giuridico diverso dall'attore. Con riferimento al merito del provvedimento opposto, il socio ha, inter alia, contestato che la presa d'atto che il socio cessato di prestare la propria opera di amministratore a favore della cooperativa rientrasse in una ipotesi delle ipotesi di esclusione tassativamente previste dallo statuto potendo al più essere inquadrata in un'ipotesi di decadenza, la quale, tuttavia, non era stata invocata nella delibera di esclusione.*

*Si costituiva in giudizio la società cooperativa sociale onlus negando la fondatezza delle allegazioni e deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.*

*Il Tribunale rilevato che l'irregolarità delle comunicazioni relative all'esclusione del socio poteva legittimare l'attore a una tardiva allegazione delle proprie giustificazioni, facoltà che egli aveva, nondimeno, mancato di esercitare, avendo promosso tempestiva opposizione senza negare l'addebito contestatogli e senza addurre valida giustificazione allo stesso e, rilevato che, non emergeva alcun sostanziale interesse dell'attore a pretendere una qualificazione della propria situazione in termini di decadenza piuttosto che di esclusione, ha dichiarato la correttezza e legittimità del provvedimento di esclusione oggetto di opposizione e, pertanto, ha rigettato le domande attoree.*

[Sent. 07.05.2022 n. 1239Download](#)

(Massime a cura di Simona Becchetti)

---

# **Ordinanza del 23 dicembre 2020 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini**

Nella società semplice, la mancata deliberazione in sede assembleare dell'esclusione del socio non costituisce circostanza idonea a determinare l'invalidità della decisione stessa (conf. Cass. n. 153/1998), in quanto, in assenza di formale previsione di un organo assembleare nella società semplice, a tal fine risulta idonea la raccolta delle singole manifestazioni di volontà dei soci (non direttamente interessati dal provvedimento) in numero sufficiente a formare la maggioranza richiesta per l'esclusione.

Nell'ipotesi in cui dalle circostanze concrete debba ritenersi che l'obbligazione di conferimento in capo ai soci dovesse essere eseguita mediante la concessione in godimento alla società di determinati beni, laddove detti beni siano concessi dagli stessi soci in affitto ad un terzo, pur essendo tale facoltà legittima ai sensi delle norme generali che regolano i rapporti di comodato (con cui i soci avevano concesso i beni oggetto del conferimento in godimento alla società), tale condotta appare astrattamente idonea ad integrare un'ipotesi di grave inadempienza del socio di cui al primo comma dell'art. 2286 c.c., pertanto suscettibile di fondare la conseguente decisione di esclusione. Infatti, se l'esclusione è consentita anche nei confronti di soci del tutto incolpevoli (salva l'ipotesi di "perimento del bene" per causa imputabile agli amministratori), a maggior ragione pare ammissibile l'esclusione nell'ipotesi in cui il perimento del bene (ovvero l'indisponibilità sopravvenuta del godimento da parte della società) derivi dall'esercizio di una facoltà del socio che,

per quanto legittima, si risolve in un pregiudizio alla società, nella misura in cui rende meno agevole per quest'ultima il conseguimento dello scopo sociale (conf. Cass. n. 153/1998).

*I principi sono stati espressi nel giudizio cautelare promosso con ricorso dai soci di una società semplice per l'opposizione, ai sensi dell'art. 2287 c.c., alla deliberazione con cui sono stati esclusi dalla società medesima.*

*Con il ricorso gli attori chiedevano la sospensione degli effetti della deliberazione di esclusione, lamentando: (i) da un lato, l'invalidità della decisione essendo stata assunta dalla maggioranza dei soci in spregio al metodo assembleare; e (ii) dall'altro, l'infondatezza nel merito della decisione, fondata sull'asserita distrazione da parte dei soci esclusi di beni sociali, costituiti da terreni agricoli (concessi in comodato alla società), mediante la loro concessione, da parte degli stessi soci esclusi, in affitto ad un terzo.*

[Ord. 23.12.2020Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

---

## **Ordinanza del 17 settembre 2020 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini**

Vanno tenute distinte le fasi, rispettivamente, della convocazione della adunanza assembleare e della deliberazione. Infatti, eventuali profili critici relativi alla fase della deliberazione non possono esonerare la società dal rispetto

delle regole procedurali previste per la convocazione dell'organo di amministrazione, essendo queste ultime propedeutiche alla corretta formazione della volontà assembleare.

La violazione delle regole procedurali previste dalla legge per la formazione della volontà dell'organo assembleare nelle s.r.l. comporta la invalidità della deliberazione, stante la mancata convocazione e partecipazione del socio interessato dalla delibera. Trattasi di vizio astrattamente idoneo a determinare quanto meno l'annullabilità della deliberazione, ove si consideri pregiudicato il solo interesse del socio escluso, se non addirittura la più grave conseguenza della nullità, ove il suddetto vizio sia riconducibile alla fattispecie dell'assenza assoluta di informazione.

La valutazione della sussistenza di un nesso causale fra l'esecuzione (ovvero la protrazione dell'efficacia) della deliberazione impugnata ed il pregiudizio temuto deve essere operata dal giudice del procedimento cautelare. Detto giudizio implica l'apprezzamento comparativo della gravità delle conseguenze derivanti, sia al socio impugnante sia alla società, dalla esecuzione e dalla successiva rimozione della deliberazione impugnata. Il provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera potrà essere concesso soltanto ove si ritenga prevalente, rispetto al corrispondente pregiudizio che potrebbe derivare alla società per l'arresto subito alla sua azione, il pregiudizio lamentato dal socio.

*Decisione resa con riferimento ad una delibera di esclusione del socio di un consorzio per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi, senza che il socio escluso sia stato convocato all'adunanza assembleare che avrebbe poi deliberato in merito alla esclusione: ciò, in apparente ossequio alla pattuizione statutaria in forza della quale si escludeva il diritto di intervento in assemblea del socio della cui esclusione si sarebbe trattato.*

[Ord. 17.9.2020Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)